

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I ORGANI DI GOVERNO

Art. 14 Organi di direzione politica

1. Sono organi elettivi di direzione politica del comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 15 il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'espressione dell'intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici. Determina l'indirizzo politico ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Art. 16 Consiglio comunale – prima seduta

1. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi di legge.
2. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta (tra cui il Vice Sindaco) dallo stesso nominata, nonché la proposta degli indirizzi generali di governo per il mandato.
3. gli indirizzi generali di Governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per il successivo quadriennio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità. Vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare

Art. 18
Consiglio comunale- competenze

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 19
Sessioni e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le seguenti proposte di deliberazione: approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati, approvazione del rendiconto; verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio; piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, deroghe ad essi, pareri da rendere sulle dette materie.
1. Il consiglio è convocato dal Sindaco o, se nominato, dal presidente del consiglio comunale, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
2. L'applicazione della disposizione prevista dall'art. 39, comma 2, del testo unico 267/2000, che prevede il diritto di un quinto dei consiglieri di richiedere al Sindaco o al presidente del consiglio comunale, qualora nominato, la convocazione del consiglio comunale stesso, è da interpretarsi come segue: per il calcolo del numero di consiglieri che devono sottoscrivere la richiesta di convocazione non si computa il Sindaco, con l'arrotondamento aritmetico, per eccesso o per difetto, al numero intero più vicino.

Art. 20
Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni consultive permanenti o temporanee.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove istituite, è attribuita a rappresentanti della minoranza.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
6. Il consiglio comunale può inoltre istituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti su argomenti specifici, composti, oltre che da consiglieri comunali, da cittadini che intendono collaborare con l'amministrazione

Art. 21
Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.
2. Le commissioni temporanee sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal consiglio, anche per lo svolgimento di indagini, inchieste o attività di controllo. Compito delle commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale, a supporto dell'attività del Consiglio stesso e dell'Amministrazione.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - La nomina del presidente della commissione;
 - Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - le Forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 22
Consiglieri comunali – il consigliere anziano

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Sindaco o, qualora nominato, al presidente del consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo
4. Il consigliere, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, che nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio ha ottenuto la maggiore cifra individuale è consigliere anziano.
5. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano le relative funzioni sono esercitate dai consiglieri che lo seguono nell'ordine di anzianità.
6. Al consigliere non è opponibile il segreto d'ufficio da parte dell'amministrazione del comune o di enti dalla stessa controllati o di cui l'ente fa parte, se non nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di accesso agli atti.
7. ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 23
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa per la convocazione del consiglio comunale su ogni questione di competenza del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti o di cui il comune fa parte, dalle società a prevalente capitale del comune, nonché, dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. L'esercizio di tale diritto deve essere mediato con l'esigenza di non alterare la normale funzionalità amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento, che deve, in ogni caso, prevedere la risposta del sindaco o di un assessore delegato, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale, relativamente agli atti di notifica.
5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esprime negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco, entro il giorno successivo a ciascuna riunione, anche via fax o per posta elettronica.
6. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco di notificare una lettera di contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Sindaco, udito il parere della Conferenza dei capigruppo, se istituita, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa seduta alla surrogazione, mediante convalida, del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.
7. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell' art. 59 del Dlgs. N. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l' esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell' art. 45-1° comma - del Dlgs. N. 267/2000.

Art. 24 **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 25 **Presidente del consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale può eleggere, qualora lo ritenga opportuno, nel proprio seno, un presidente e un vice presidente del consiglio comunale, con due votazioni separate, a voto palese.

2. Il presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio comunale. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti il consiglio comunale. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Con gli stessi criteri, nominato il presidente, si procede all'elezione del vice presidente.
4. Il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente, rappresenta, convoca e presiede il consiglio comunale.
5. Per gravi e comprovati motivi, con le modalità previste dal regolamento, il presidente può essere revocato, su proposta motivata del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati. Con le stesse modalità può anche essere revocato il vice presidente.

Art. 26 **Competenza del presidente**

1. Il presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti. In particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del consiglio.
2. Nei casi di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dal vice presidente ed in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

CAPO III **LA GIUNTA COMUNALE**

Art. 27 **La Giunta comunale**

1. La giunta è l'organo esecutivo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Le sedute della giunta sono valide se è presente la metà più uno dei componenti, compreso il sindaco; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del sindaco, o di chi in sua vece presiede la seduta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
6. Alle deliberazioni della giunta comunale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento sugli enti locali in merito ai pareri, alla pubblicazione ed all'esecutività; i pareri dei dirigenti o responsabili dei servizi vanno inseriti nella deliberazione.
7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dallo stesso Sindaco o da chi, al suo posto, presiede la seduta; cura la pubblicazione delle deliberazioni all' albo pretorio,

Art. 28 **Composizione della Giunta**

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore al massimo numero - compreso il Vice Sindaco - consentito dalla legge.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di Consigliere comunale. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico - amministrative, tra cittadini che possono candidarsi alla elezione del Consiglio.
3. Gli assessori non consiglieri non possono ricoprire la carica di vicesindaco.
4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, con diritto di relazionare e intervenire nel dibattito, ma senza diritto di voto.

Art. 29 **Nomina della Giunta Comunale**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco. La nomina della giunta, o la sostituzione di uno o più componenti della stessa, sono comunicate al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'adozione degli atti relativi.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 28, i soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di Consigliere comunale;
 - non avere rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza, parentela o affinità fino al terzo grado, del Sindaco;
2. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilita' e compatibilita' di cui al comma precedente.

Art. 30 **Modalità di funzionamento**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i servizi cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 31 **Competenze della giunta**

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio, del Sindaco, del Segretario comunale e dei dirigenti o responsabili dei servizi.
2. La giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Spetta in particolare alla Giunta, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) predisporre la proposta del bilancio preventivo, sia annuale che pluriennale, e dei suoi allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre la proposta del conto consuntivo, e la relativa relazione illustrativa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

- c) elaborare ed approvare il piano esecutivo di gestione, o altro documento analogo (p.r.o) nel quale vengono emanati atti di indirizzo nei confronti dei responsabili dei servizi al fine di realizzare la programmazione prevista nel bilancio di previsione;
- d) apportare variazioni al predetto piano;
- e) modificare le dotazioni assegnate ai singoli servizi;
- f) richiedere anticipazioni di tesoreria;
- g) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi ed i certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori relativi ad opere pubbliche previsti nell'elenco annuale dei lavori pubblici approvato dal consiglio;
- h) autorizzare il sindaco a ricorrere od a resistere in giudizio nell'interesse del comune;
- i) nominare il legale di fiducia dell'amministrazione per la tutela degli interessi dell'ente in sede giudiziale e stragiudiziale.
- j) proporre al consiglio i regolamenti;
- k) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- l) approva le tariffe per i servizi e le aliquote di imposta, ed elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle stesse;
- m) autorizza il sindaco a conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale
- n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- p) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio
- q) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio

4. La giunta nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, dispone il prelevamento dal fondo di riserva con deliberazione da comunicare al consiglio nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 32
Cessazione dalla carica di Assessore e decadenza della Giunta.
Mozione di sfiducia.

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta acquisite al protocollo dell'ente.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.
4. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarle al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
7. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
8. Il Sindaco e la Giunta cessano dall'approvazione della mozione di sfiducia.
9. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 33

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di organizzazione e, di vigilanza.

Art. 34

Attribuzioni di amministrazione ed organizzazione

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, è organo responsabile della stessa ed è anche Ufficiale di governo. Al sindaco è attribuita la rappresentanza istituzionale e legale del comune, compresa la rappresentanza dell'ente in giudizio. Il Sindaco può delegare, di volta in volta, in relazione alle specifiche conoscenze e competenze, singoli assessori o i responsabili dei servizi a rappresentare l'ente in giudizio.
2. In particolare, il Sindaco:
 - Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - Coordina l'attività dei singoli assessori;
 - Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - Impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi organizzativi, funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
 - Ha facoltà di delega;
 - Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - Convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
 - Adotta ordinanze non riservate dalla legge ad altri organi;
 - Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni di altri organi;
 - Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
 - Fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
 - Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento, salvo che sia stato istituito il presidente del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
 - Convoca il consiglio comunale su richiesta di 1/5 dei consiglieri, salvo che sia stato istituito il presidente del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;
 - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, se istituita, secondo la disciplina regolamentare;
 - esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della giunta e la presiede;
 - riceve le interrogazioni, e mozioni da sottoporre al consiglio.

- sottoscrive le convenzioni tra il comune e altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché le convenzioni con le associazioni ed i gruppi di partecipazione e decentramento

Art. 35 **Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco:

- a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) Promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 36 **Dimissioni del Sindaco**

1. Le dimissioni del Sindaco sono acquisite al protocollo dell'ente e comunicate al Consiglio, che deve essere convocato, a tale fine, entro il decimo giorno feriale successivo alla presentazione delle dimissioni.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata della carica del Sindaco e agli altri effetti di cui all'art. 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 37 **Vicesindaco e Delegati del Sindaco**

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, provvederà alla sostituzione di quest'ultimo altro Assessore individuato dal Sindaco, anche in relazione alle competenze del sindaco quale ufficiale di governo.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
5. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
6. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
7. Il Sindaco ha inoltre la facoltà di conferire, in via provvisoria o permanente, incarichi a Consiglieri comunali.
8. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio